



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2015

ORIGINALE :

OGGETTO:	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. S.R.L. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM. S.R.L.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì ventuno del mese di novembre alle ore 10:00, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	ENEZIANO CLAUDIO GIORGIO	Presidente del Consiglio	X	
2	ABATE FRANCO	Consigliere	X	
3	STILLI GABRIELE	Consigliere	X	
4	D'ARGENIO PELLEGRINO	Consigliere	X	
5	FONDRINI ELENA	Consigliere	X	
6	GALIMBERTI, ANTONELLA	Consigliere	X	
7	MALFETONE ANTONIO	Consigliere	X	
8	GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA	Consigliere	X	
9	VILLANI GIUSEPPE	Consigliere		X
10	ROZZONI LIDIA MARIA	Consigliere	X	
11	PRICCA, FABIO	Consigliere		X
12	DE TOMMASO PAOLO	Consigliere	X	
13	SEMERARO FRANCESCO	Consigliere		X
Totali			10	3

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott. Diego Carlino.

Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. S.R.L. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM. S.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 35 del 24/04/2014 avente per oggetto "*Legge n. 24 del 24/03/2012 – istituzione pianta organica sedi farmaceutiche*", con cui, tra l'altro, veniva istituita la seconda sede del Comune di Pantigliate ai sensi dell'art. 1 della Legge 475/1968, così come modificato dalla Legge n. 27 del 24/03/2012 "*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*";

ATTESO che con nota della Regione Lombardia acclarata al protocollo comunale nel giorno 1/07/2014 con n. 4151, è stata comunicata al Comune di Pantigliate la presa d'atto dell'istituzione della nuova sede farmaceutica, invitando l'Amministrazione Comunale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, a deliberare l'eventuale assunzione della gestione della farmacia (diritto di prelazione);

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 31 del 31/07/2014 con la quale si deliberava di esercitare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 475 del 2/04/1968, il diritto di prelazione sull'assunzione della gestione della nuova sede farmaceutica, in funzione del ruolo di servizio pubblico espletato dalla farmacia negli interventi di tutela della salute, come attestato dalla stessa legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che il servizio farmaceutico comunale svolge un ruolo pubblico di particolare rilievo per la collettività e rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, pur presentando lo stesso, in relazione alle finalità sociali ed assistenziali a cui assolve, delle peculiarità che lo rendono particolare e differente rispetto alla generalità dei servizi pubblici aventi rilevanza economica;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- Il servizio farmaceutico comunale rientra tra i servizi pubblici locali di cui alla definizione generale rilevabile nell'art. 112 del TUEL, in quanto è un'attività che ha ad oggetto la produzione di servizi di interesse generale rivolti a realizzare fini sociali ed è in più in dettaglio un servizio pubblico avente rilevanza economica, essendo svolto sotto forma di impresa commerciale organizzata a tale scopo; le possibili modalità di gestione del servizio in argomento vanno individuate nella lettura combinata e coordinata dell'art. 113 del TUEL;
- La scelta tra le varie forme di gestione indicate dalle norme vigenti è demandata a determinazioni discrezionali dell'Ente;
- L'art. 10 della Legge n. 362/1991, modificando l'art. 9, comma 1, della Legge n. 475/1968, prevede i moduli di gestione per le farmacie comunali;
- La gestione delle farmacie comunali riveste il carattere di interesse generale in quanto pacificamente riconosciuto, sia in dottrina che in giurisprudenza;

VISTO l'art. 34, comma 25, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che esenta, per quanto riguarda le farmacie comunali, dagli obblighi di cui all'art. 34, commi da 20 a 22, del D.L. n. 179/2012 medesimo, in quanto rientranti tra i servizi sotto posti a disciplina particolare;

ATTESO che in ragione di queste condivisibili argomentazioni risultano pertanto "*recuperabili*" nell'ambito delle possibili modalità di affidamento del servizio di farmacia comunale, modelli di gestione non previsti dall'art. 9 della Legge n. 475/1968, ma certamente coerenti con i principi generali vigenti in ambito comunitario nella materia dei servizi pubblici e che appartengono altresì

a pieno titolo al diritto positivo interno in ragione dell'opera di recepimento del legislatore nazionale: tra i quali la gestione mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica;

CONSIDERATO che al fine della verifica della disponibilità ad un coinvolgimento operativo nella gestione della predetta farmacia, sono stati avviati contatti con FAR.COM. s.r.l., società costituita con atto rogato per Notaio Enrico Bellezza in data 3/12/2003 ed attualmente partecipata dalle amministrazioni comunali di Vignate, Pioltello, Truccazzano, Pessano con Bornago, Pozzuolo Martesana, Vizzolo Predabissi, Capriate San Gervasio, Gessate, Villanova del Sillaro, Pozzo d'Adda e Cerro al Lambro, la quale si propone di gestire le farmacie comunali di titolarità degli enti locali, suoi soci, conseguendo miglioramenti organizzativi e economie di spesa, attraverso una migliore distribuzione e un più efficace utilizzo delle risorse umane in funzione delle esigenze delle singole farmacie, e una graduale ottimizzazione del processo di approvvigionamento in rapporto ai maggiori volumi di farmaci acquistati per la rivendita;

DATO ATTO che detto servizio, secondo quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 14957 del 10/10/2008) è da configurare quale attività svolta dall'Ente Locale "*in nome e per conto*" del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di esercizio del diritto di prelazione regolamentato da un'apposita normativa settoriale (i richiamati artt. 9 e 10 della Legge n. 475/1968); quindi, essendo la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "*in nome e per conto*" del SSN, come tale non riconducibile né all'ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l'ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del TUEL (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 06537/2012 del 30/11/2012);

DATO ALTRESÌ ATTO che per un migliore esercizio delle potestà di controllo sull'esercizio della funzione predetta, è indispensabile che l'Amministrazione Comunale di Pantigliate faccia il proprio ingresso nella compagine sociale di FAR.COM. s.r.l., attraverso l'acquisto di quote del capitale sociale detenute dal Comune di Villanova del Sillaro (LO);

CONSIDERATO che l'intento di questa amministrazione è quello di garantire servizi sempre migliori e diffusi sul territorio, che tutelino soprattutto le fasce sociali di cittadini più deboli (ad esempio anziani, disabili, ecc.) ed offrano un servizio anche attraverso l'apertura di una nuova sede farmaceutica;

VERIFICATO che l'acquisizione, da parte di questo Comune, di una quota di partecipazione nel capitale sociale di FAR.COM. s.r.l. non risulta assoggettata al divieto di cui all'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; a tale scopo, si specifica che particolare modulo organizzativo prescelto (partecipazione a società interamente pubblica affidataria in house della gestione di una pluralità di farmacie comunali), risulta ragionevole e particolarmente conveniente dal punto di vista economico ed organizzativo rispetto alle alternative proponibili (gestione in economia - costituzione azienda speciale/società - gestione tramite società mista - consorzio tra enti);

VERIFICATO che tale assunzione di partecipazioni sociali riguarda una società incaricata della produzione di servizi di interesse generale, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (come anche riconosciuto, in relazione alla gestione di farmacie comunali, dalla delibera n. 3/PAR/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia); sempre in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, si evidenzia che il divieto posto in essere dal comma 27 della medesima, in questa fattispecie non trova applicazione, in quanto l'acquisizione della quota di partecipazione azionaria è strettamente necessaria poiché consente di erogare servizi che rientrano pienamente nelle finalità istituzionali dell'Ente;

VERIFICATO che l'acquisizione delle quote azionarie della FAR.COM. s.r.l., rispetto ai dettami all'art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/2007, non implica l'esternalizzazione di un servizio già erogato dall'ente, ma implica invece l'organizzazione *ex novo* di un servizio; tale

organizzazione non dà luogo al trasferimento di risorse umane; al pari, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, il servizio non implica esborsi monetari, risultando in equilibrio, col solo onere da parte dell'ente affidante della messa a disposizione del fabbricato sito in Piazza Comunale n. 31, ovvero la vecchia sede comunale;

VISTA la dichiarazione di intenti, in atti comunali n. 6841 in data 27/10/2015, con la quale la FAR.COM. s.r.l. si impegna alla completa ristrutturazione, comprensiva di arredo dell'immobile da adibire a farmacia comunale (ex sede comunale), ed in parte ad ambulatori ed altri servizi socio-sanitari; vista altresì la successiva comunicazione in data 12/11/2015, asseverata a firma del presidente di FAR.COM. s.r.l., nella quale meglio si specificano, elencandoli, i fondamentali servizi ad alto impatto sociale che la struttura fornirà gratuitamente alla cittadinanza di Pantigliate;

RICORDATO come il ricorrente obbligo, secondo il vigente codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., della predisposizione delle tre fasi progettuali (preliminare – definitivo – esecutivo) delle opere oggetto di ristrutturazione, sia da ritenere interamente a carico di FAR.COM. s.r.l., così come le spese di progettazione; le fasi di validazione e di approvazione dei progetti stessi, saranno effettuate dal Comune;

VERIFICATO, inoltre, che l'assunzione di questa tipologia di partecipazioni societarie non contrasta con quanto disposto dall'art. 1, commi da 609 a 616, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) in tema di *"Razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Locali"*; in particolare, i commi 611 e 612, pur imponendo agli enti locali la razionalizzazione delle società partecipate, non reintroducono il divieto, vigente fino al 31/12/2013, di costituire nuove società; l'ingresso nelle quote societarie di FAR.COM s.r.l. rappresenta quindi, per l'Amministrazione, una scelta legittima, ragionevole e conveniente per potenziare in maniera oltremodo significativa i servizi offerti alla collettività di Pantigliate, non solo per quanto attiene la messa a disposizione della farmacia comunale ma anche per la creazione di nuovi ambulatori e servizi socio-sanitari a beneficio dei cittadini pantigliatesi;

CONSIDERATO che il Comune di Pantigliate, con comunicazione in data 21/07/2015 a firma del Sindaco, in atti comunali prot. n. 4620/2015, indirizzata alla FAR.COM s.r.l., ha comunicato di aver esercitato il diritto di prelazione della sede farmaceutica con delibera di C.C. n. 31/2014, formalizzando l'intenzione di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dello statuto di FAR.COM. s.r.l. e l'acquisto di quote del capitale sociale per conseguentemente potersi avvalere del contratto di servizio proposto dalla medesima, al fine di conferire alla stessa la gestione del servizio pubblico della suddetta farmacia;

VISTA la relazione di stima del capitale economico e delle quote della società redatta il 12/12/2012 che attribuisce un valore pari ad € 4,31 (quattro/31) per ogni quota azionaria del valore nominale di € 1,00 (uno/00); vista altresì l'asseverazione resa al Comune di Pioltello da parte di un qualificato perito de settore, che conferma e certifica la valutazione di € 4,31 per ogni azione con propria perizia in data 10/04/2014;

VISTO il bilancio per l'anno 2014 reso dalla FAR.COM. s.r.l., da dove si evince che la società ha conseguito un utile d'esercizio che consente, di fatto, di mantenere immutato (o addirittura migliorativo) il valore azionario sopra citato;

DATO ATTO che il Comune di Villanova del Sillaro (LO) ha comunicato a FAR.COM. s.r.l., con proprio atto in data 6/10/2014 l'intenzione di cedere la titolarità delle proprie quote azionarie; vista altresì la comunicazione in data 14/10/2015 dell'Amministratore Unico di FAR.COM. s.r.l. allo Studio Notarile Tommasini, certificante il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri comuni soci, così come previsto dall'art. 8 dello statuto societario;

DATO ATTO che è di competenza del Consiglio Comunale l'organizzazione dei servizi pubblici locali e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali.

VISTI i seguenti allegati:

- La relazione di stima del capitale economico e delle quote della società FAR.COM. s.r.l.;
- Lo statuto della FAR.COM. s.r.l.;
- Lo schema di contratto di servizio e relativo allegato;
- Il parere formulato dall'Organo di Revisione in data 5/11/2015, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

VISTI gli artt. 151, 169, 183, 184 e 185 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI il vigente regolamento comunale di contabilità, il vigente Statuto Comunale, la L.R. n. 5/2007 ed il D.lgs. n. 163/2006;

Il Consigliere Comunale Lidia Maria Rozzoni chiede al Segretario Comunale di inserire nel verbale il suo intervento che viene di seguito sintetizzato:

il gruppo del Consigliere Rozzoni è favorevole all'apertura della farmacia, ma ritiene che sia necessario approfondire alcuni aspetti, perché l'operazione proposta pare un salto nel buio in quanto la stima è stata fatta nel 2012 e non appare chiaro la modalità di finanziamento dell'intervento. Appare opportuno secondo il Consigliere rinviare il punto per approfondire questi aspetti.

Il Consigliere Comunale Lidia Maria Rozzoni esce dall'aula;

IN SEGUITO a votazione sotto riportata

Presenti:	9
Votanti:	9
Favorevoli:	8
Contrari:	1 (De Tommaso)
Astenuti:	0

DELIBERA

Per le causali di cui in premessa narrativa e che si intendono integralmente approvate:

- DI APPROVARE l'acquisizione di una partecipazione in FAR.COM. s.r.l. mediante l'acquisto di n. 3.188 quote azionarie ad un valore di € 4,31 (quattro/31) ciascuna per complessivi € 13.740,28, provenienti dal pacchetto azionario del Comune di Villanova del Sillaro (LO); l'acquisizione di tale pacchetto azionario comporterà una partecipazione nel capitale sociale di FAR.COM. s.r.l. pari al 2,45%;
- DI APPROVARE, a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisizione azionaria, concernente l'ingresso del Comune di Pantigliate nel capitale sociale di FAR.COM. s.r.l., l'affidamento, in favore della stessa FAR.COM. s.r.l., della gestione della farmacia comunale;

- DI APPROVARE lo Statuto della Società FAR.COM. s.r.l., nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI APPROVARE il contratto di servizio, e relativo allegato, recante la disciplina normativa ed economica dei rapporti reciprocamente intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e la Società affidataria;

Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs, 267/2000;

IN SEGUITO a votazione sotto riportata

Presenti:	9
Votanti:	9
Favorevoli:	8
Contrari:	1 (De Tommaso)
Astenuti:	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. Il file, contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare dove viene effettuata la registrazione e sul server comunale) la documentazione della seduta è a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)



Comune di Pantigliate

Provincia di Milano

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel. +39 02 9068861 – Fax. +39 02 906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano

Il Segretario Comunale
Dott. Diego Carlino

La presente deliberazione:

[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge 69/2009.

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

Li, 24/11/2015

Il Segretario Comunale
Dott. Diego Carlino

PUBBLICAZIONE

Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 24/11/2015 al 09/12/2015

Lì, 24/11/2015

IL MESSO COMUNALE
Rag. Donato Vitale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.



**RELAZIONE DI STIMA DEL
CAPITALE ECONOMICO
E DELLE QUOTE
della società**

FAR.COM. s.r.l.

Sede legale in Pioltello – Piazza Don Civolini n. 1

Capitale sociale € 130.000,00.= i.v.

Cod. Fisc., Part. Iva e Iscr. Reg. Imprese di Milano n. 04146750965 Rea 1729051

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



INDICE:

Premessa	pag. 3
Documentazione esaminata ai fini dello svolgimento dell'incarico	pag. 3
 <u>Capitolo 1: Profilo della società e dell'attività esercitata</u>	 pag. 3
1.1) Cenni storici	pag. 3
1.2) Descrizione dell'attività	pag. 5
 <u>Capitolo 2: Procedimento e metodologia di valutazione:</u>	
2.1) Metodo patrimoniale	pag. 8
2.2) Metodo reddituale	pag. 8
2.3) Metodo misto patrimoniale e reddituale con stima autonoma del goodwill	pag. 10
2.4) Metodo di valutazione adottato	pag. 11
 <u>Capitolo 3: Valutazione della società con il metodo scelto</u>	
3.1) Il patrimonio netto rettificato	pag. 11
3.2) La determinazione dell'avviamento	pag. 15
 <u>Capitolo 4: Conclusioni</u>	 pag. 18



RELAZIONE DI STIMA DEL CAPITALE ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLE QUOTE

Premessa

Il sottoscritto Matteo Vertemati, nato a Monza, il 23 settembre 1972, Codice Fiscale VRT MTT 72P23 F704 S, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza e domiciliato in Monza Corso Milano n. 23, ha ricevuto l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione della società, con deliberazione del 30 maggio 2012, di predisporre una nuova e aggiornata relazione di stima volontaria del capitale economico, nonché del valore reale delle quote, della società "Far.com. s.r.l.", capitale sociale di € 130.000,00, con sede legale in Pioltello, Piazza Don Civilini n. 1, codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 04146750965 iscritta al R.E.A. al n. 1729051, indirizzo pec: farcom@open.legalmail.it.

Documentazione esaminata ai fini dello svolgimento dell'incarico

Al fine dello svolgimento dell'incarico ricevuto il sottoscritto, con riferimento alla Società oggetto della valutazione, ha acquisito ed esaminato la seguente documentazione:

1. budget per l'anno 2012;
2. bilanci relativi agli anni 2009, 2010 e 2011;
3. nuovo statuto della società;
4. ogni altra informazione, documento ed attestazione ritenuta utile ai fini della presente valutazione;
5. dichiarazione dei redditi Modello Unico, per gli anni di imposta 2008 e 2009 e 2010;

CAPITOLO 1: PROFILO DELLA SOCIETA' E DELL'ATTIVITA' ESERCITATA

1.1 Cenni storici

La società "Far.com. s.r.l." si costituisce in data 3 dicembre 2003 avanti il dott. Enrico Bellezza notaio in Milano con atto n. 41025/7153 di repertorio.

La sede legale è stata trasferita da Melzo Via Martiri della Libertà n. 18, a Pioltello in Via Don Civilini n.1, con deliberazione dell'assemblea dei soci del 4 maggio 2012.

La società ha per oggetto principale: La gestione del servizio pubblico di "gestione delle farmacie Comunalì".

Attualmente svolge la propria attività attraverso undici punti vendita così ubicati:

- due nel comune di Pioltello;
- uno nel comune di Vignate;
- uno nel comune di Pessano con Bornago;
- uno nel comune di Truccazzano;
- uno nel comune di Pozzuolo M.na (fraz Trecella);
- uno nel comune di Vizzolo Predabilli;
- uno nel comune di Gessate;
- uno nel comune di Capriate San Gervasio;
- uno nel comune di Villanova Del Sillaro;
- uno nel comune di Pozzo d'Adda (aperto in data 17.06.2012)

La durata della società è fissata sino al 31.12.2050.

I dipendenti alla data del 31 maggio 2012 sono 35.

Attualmente la compagine sociale è così rappresentata:

Soci	Capitale sottoscritto	Percentuale
Comune di Vignate	22.959,19	17,66
Comune di Pioltello	57.397,96	44,15
Comune di Pessano c/b	6.377,55	4,91
Comune di Truccazzano	6.377,55	4,91
Comune di Pozzuolo M.na	6.377,55	4,91
Comune di Vizzolo Predabissi	6.377,55	4,91
Comune di Gessate	6.377,55	4,91
Comune di Capriate San Gervasio	6.377,55	4,91
Comune di Villanova Sillaro	6.377,55	4,91
Comune di Pozzo D'Adda	5.000,00	3,85
Totale	130.000	100

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è così composto:

Nominativo	Carica
Gianni Terribile	Presidente
Francesco Di Fonzo	Vice-Presidente
Luca Astorri	Consigliere

Il Collegio sindacale in carica è così composto:

Nominativo	Carica
Ivan Arzilli	Presidente
Pierluigi Carabelli	Sindaco effettivo
Marco Vitello	Sindaco effettivo

Il Revisore in carica è:

Nominativo	Carica
Global Auditor	Società di Revisione

PROCURATORI

Nominativo	Carica
Antonio Conte	Direttore Generale
Nicoletta Rossini	Direttore Operativo
Mara Agnello	Responsabile Amministrativa

1.2 Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto principale la gestione del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali.

L'attività principale comprende tra l'altro:

- la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici e omeopatici, presidi medico chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolto all'utenza;

- la predisposizione e/o il confezionamento con nome e marchio propri o di fantasia, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;
- la vendita di testi, libri e materiale editoriale (con esclusione dei quotidiani) inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle Farmacie.

La società ha inoltre per oggetto la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione; l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socio assistenziale.

In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti.

La società è stata costituita con la finalità di gestire le farmacie comunali, in un contesto di gestione efficiente ed economica d'impresa, sfruttando al massimo la concentrazione di più farmacie comunali con i seguenti obiettivi:

1. recupero dell'efficienza gestionale attraverso il contenimento dei costi di gestione. La concentrazione consente, infatti, l'ottimizzazione delle sinergie dei vari punti vendita, centralizzando le funzioni amministrative e di coordinamento, e migliorando la strutturazione;
2. aumento del potere contrattuale nei rapporti con i fornitori delle farmacie, consentendo di spuntare trattative e prezzi più vantaggiosi. La disposizione di ordini d'acquisto centralizzati e il conseguente incremento del volume di acquisto consentono di interagire con le grandi società di distribuzione, forti del nuovo potere d'acquisto ottenuto e non in una posizione isolata e debole come le singole farmacie private;
3. cogliere le opportunità di espansione nell'area territoriale attraverso il meccanismo di liberalizzazione ormai avviato;

4. migliorare la capacità di relazione con la clientela attraverso strumenti centralizzati di comunicazione e l'attivazione di servizi di analisi del *customer satisfaction* per migliorare la qualità del servizio;

Occorre, inoltre, sottolineare che i **Comuni soci sono titolari delle farmacie comunali**, ovvero **proprietari della Licenza**.

La **Licenza** per l'esercizio delle farmacie comunali è configurata come un bene immateriale non iscrivibile in bilancio qualora per la sua acquisizione, non sia stato sostenuto un costo oppure come nel caso della Far.com. s.r.l., qualora la titolarità della licenza resti in capo a terzi, nel caso specifico ai Comuni affidatari del servizio.

Pertanto, il valore di mercato delle **Licenze** non può in nessun modo essere attribuito alla Far.com. s.r.l. né le stesse concorreranno alla valutazione del capitale economico della società: **le Licenze non saranno dunque oggetto di stima nel presente elaborato.**

Negli ultimi anni, le amministrazioni Comunali, si affidano a Far.com. per poter aprire e gestire una farmacia comunale; Far.com, infatti, è in grado di offrire un servizio "chiavi in mano", finanziando direttamente il costo dell'investimento, ed occupandosi di tutti gli adempimenti, dallo studio di fattibilità, all'apertura, per poi proseguire con la gestione.

CAPITOLO 2: PROCEDIMENTO E METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

L'obiettivo della valutazione di un'azienda è la determinazione di un valore teorico di scambio, il più possibile equo, da attribuire alla medesima.

Il problema valutativo in esame si presenta particolarmente complesso nell'ipotesi di assenza di parametri orientativi quali, per esempio, i prezzi di mercato. Trattasi, infatti, di procedimenti valutativi aventi per oggetto complessi di beni "unici" nelle loro caratteristiche, per cui le possibilità di trarre indicazioni da contrattazioni di complessi similari sono assai remote.

Il problema della determinazione di un valore teorico di scambio dell'azienda deve, dunque, essere risolto attraverso una stima. A tal fine non è possibile individuare delle regole fisse e precise, ma è necessario individuare un procedimento che, per essere considerato valido, deve possedere tre requisiti fondamentali:



- la validità concettuale;
- l'obiettività;
- l'equità.

Criteri generali di valutazione

Nella pratica sono applicati principalmente i seguenti metodi di valutazione:

2.1. Metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale consente di giungere alla valutazione del capitale economico della società tramite la riespressione a valori correnti dei cespiti e di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio aziendale. Il valore dell'azienda (W) corrisponde, pertanto, al valore del patrimonio netto rettificato (K) a valori correnti, in base alla seguente formula $W = K$.

Tale metodo, che ha il pregio di consentire una stima del patrimonio aziendale oggettiva e riscontrabile, si caratterizza per la stima analitica a valori correnti di sostituzione: *analitica*, perché effettuata distintamente per ciascun elemento del patrimonio; *a valori correnti*, perché basata sui prezzi di mercato del momento; di sostituzione, perché l'ipotesi di base è quella del riacquisto (o della riproduzione) per elementi attivi e della rinegoziazione per quelli passivi.

Nell'ambito dei metodi di valutazione patrimoniali, si distingue tra metodi patrimoniali semplici e metodi patrimoniali complessi: nei primi, non sono considerati ai fini della valutazione, i beni immateriali; nei metodi patrimoniali complessi si considerano, viceversa, anche i beni immateriali anche se non iscritti nelle scritture contabili.

2.2 Metodo reddituale

Il metodo reddituale fonda il proprio presupposto sulla capacità dell'azienda di generare un flusso reddituale riproducibile nel futuro. Il valore del capitale economico (W) viene dunque stimato, sul piano quantitativo, come funzione del reddito atteso (R).

Per ciò che riguarda l'orizzonte temporale di riferimento, entro il quale si stima che l'azienda sia in grado di produrre reddito, è possibile ricorrere alla durata indefinita.

In questo caso, il valore dell'azienda (W) equivale al valore attuale di una rendita perpetua di rata costante (R), calcolata al tasso (i), determinato in base alla seguente formula:

valore attuale del reddito perpetuo: $W = R / i$



La configurazione del reddito (R) rilevante ai fini dell'applicazione del metodo in questione è quello *prospettico*, idoneo a riflettere le condizioni di redditività attesa dell'azienda; *medio*, vale a dire che l'impresa è stabilmente in grado di produrre, e *normalizzato*, ossia depurato dalle componenti straordinarie non ripetibili e comunque estranee alla gestione, e in ogni caso determinato sulla base di soluzioni razionali e comunemente accettate dal punto di vista tecnico. Ciò comporta che nella configurazione del reddito (R) rilevante debba essere eliminata ogni componente negativa la cui appostazione sia dettata esclusivamente dall'esigenza di ridurre il reddito imponibile ai fini dell'imposizione diretta, ovvero dall'intento di attuare determinate politiche di bilancio.


Il reddito *medio normale* è calcolato, infatti, con riferimento a condizioni normali di svolgimento della gestione e, in particolare, a condizioni di indebitamento, "regolari" e non eccezionali, in assenza di situazioni particolarmente favorevoli o sfavorevoli, e consegue da una redistribuzione nel tempo dei componenti straordinari (plusvalenze e minusvalenze patrimoniali, rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi, ecc.); il medesimo, inoltre deve essere determinato al netto degli oneri tributari che gravano seppur potenzialmente su di esso, e dei compensi figurativi diversi dalla remunerazione del capitale proprio e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti a terzi.

Il tasso di attualizzazione (i) utilizzato incorpora il compenso derivante dal semplice trascorrere del tempo (sostanzialmente pari al rendimento riconosciuto ad attività prive di rischio), ed altresì l'adeguata remunerazione del rischio sopportato.

In particolare, *il tasso di puro interesse*, relativo agli impieghi di capitale a rischio nullo, è determinato sostanzialmente in riferimento a titoli di debito pubblico a scadenza non breve: peraltro, in periodi di inflazione, il medesimo deve essere depurato dall'erosione monetaria creata dalla componente inflazionistica e, pertanto, assunto nella sua configurazione di *tasso reale*.

La maggiorazione del tasso di puro interesse a titolo di *premio per il rischio di impresa*, è commisurata all'intensità del rischio generale d'impresa gravante sul capitale proprio, la cui stima dipende dalla valutazione dei seguenti fattori:

- condizioni generali: congiuntura economica, inflazione, situazione politico-sociale del paese ecc.



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



- condizioni settoriali: struttura del mercato di appartenenza, condizioni varie di instabilità del settore, ecc.
- condizioni aziendali: solidità patrimoniale, livello e composizione dell'indebitamento, situazione di liquidità con annesse condizioni di pagamento e di incasso, variabilità dei risultati operativi della gestione, parco clienti, ecc.

Il metodo reddituale, pur trovando un limite nell'aleatorietà delle stime sulle capacità reddituali dell'impresa che non sono altrettanto riscontrabili quanto le verifiche di valore corrente dei cespiti che compongono il patrimonio sociale, è indispensabile ad integrazione e confronto di stime effettuate con altri metodi, che spesso attribuiscono, ingiustificatamente, maggior rilievo al capitale investito piuttosto che alle capacità reddituali future di quel medesimo capitale.

2.3 Metodo misto patrimoniale e reddituale con stima autonoma del goodwill

Questo metodo, che attua una sorta di mediazione tra i pregi e i difetti dei criteri patrimoniali e reddituali, consente di considerare, nel processo valutativo, tanto le prospettive di reddito dell'azienda, quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale: la stima è idonea, pertanto, a riflettere gli elementi di obiettività e verificabilità propri dell'analisi patrimoniale (valutazione dell'attivo, ivi compresi i beni e i diritti, al netto dei capitali dei terzi investiti in azienda), senza tuttavia trascurare le attese reddituali, concettualmente più rappresentative del valore economico dell'azienda.

Il medesimo prevede, in concreto, la determinazione del valore del patrimonio netto della società, mediante la verifica della consistenza delle attività investite in azienda, al netto delle corrispondenti passività, a cui si aggiunge l'avviamento che rettificcherà in aumento (*goodwill*) o in diminuzione (*badwill*), il predetto valore patrimoniale.

L'avviamento rappresenta, in sostanza, la capacità che viene riconosciuta all'azienda di generare redditi futuri in grado di remunerare il capitale investito in misura maggiore (o minore) rispetto al rendimento offerto da investimenti alternativi.

La formula utilizzata per la valutazione è la seguente:

Capitalizzazione limitata del sovrareddito:
$$W = K + a \frac{(R - i K)}{n / i'}$$

W = valore del capitale economico dell'azienda;

K = valore patrimoniale (patrimonio netto rettificato);

i = tasso di remunerazione normale del capitale;

R = reddito medio normalizzato prospettico (determinato come indicato al punto precedente);

$a_{n/i}$ = fattore di attualizzazione per il calcolo di una rendita della durata di n anni al tasso i';

n = numero di anni per i quali viene stimato il sovrareddito;

i' = tasso di attualizzazione.

Un metodo che attua una mediazione tra i criteri patrimoniali e reddituali e che consente nel processo valutativo di considerare tanto le prospettive di reddito dell'azienda quanto la sua effettiva consistenza patrimoniale, consiste nella media aritmetica del capitale netto rettificato (K) e del valore di rendimento (i) del reddito atteso (R), calcolato utilizzando la formula seguente:

$$W = (K + R / i) / 2$$

2.4 Metodo di Valutazione adottato

Descritti in linea generale i criteri alternativamente suggeriti dalla dottrina e dalla prassi per la valutazione economica del capitale delle aziende, si segnala che, ai fini delle determinazioni oggetto della presente stima, si è fatto ricorso al metodo misto patrimoniale e reddituale con stima autonoma del goodwill. Tale metodo, ancorché ritenuto superato da alcuni operatori e da parte della dottrina aziendale, al perito pare, invece, ben utilizzabile nel caso in esame poiché consente, da un lato, di dare il giusto peso all'elemento patrimoniale, dall'altro, di approssimare la determinazione dell'avviamento con una metodologia correttamente improntata alla prudenza.

Queste caratteristiche, ad avviso del perito, si adattano in modo opportuno alla valutazione della società "Far.com. s.r.l.". Inoltre avendo ricevuto l'incarico di aggiornare il valore economico dell'azienda in esame, si ritiene opportuno mantenere invariato il metodo di valutazione adottato, nelle precedenti valutazioni.

CAPITOLO 3: Valutazione della società con il metodo scelto

3.1 Patrimonio netto rettificato

Il patrimonio netto rettificato può essere inteso come l'ammontare delle risorse da investire per poter disporre di un analogo complesso di condizioni produttive patrimoniali, nello stato e nel luogo in cui si trovano al momento della valutazione.

Infatti, il fine ultimo di questa operazione è quello di esprimere il valore corrente del patrimonio alla data di riferimento della valutazione.

Per la stima del capitale economico della società " Far.com. s.r.l.", alla data del 31 dicembre 2011, si è partiti dai dati contenuti nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (corredato dai pareri favorevoli del collegio sindacale e del revisore unico), approvato dall'assemblea dei soci in data 4 maggio 2012.

Il patrimonio netto rettificato (K), alla data 31 dicembre 2011, è determinato mediante:

- la verifica della consistenza delle poste attive;
- la verifica della consistenza delle poste passive;
- la riespressione a valori correnti delle poste attive o passive, ove il valore contabile non sia giudicato congruo.

Per la valutazione analitica di ogni singola posta si rimanda ai fogli di lavoro custoditi presso lo studio dello scrivente.

Di seguito vengono riepilogate le valutazioni attribuite alle attività e passività:

Descrizione	Saldo al 31 dicembre 2011	Rettifiche	Saldo di Valutazione
Immobilizzazioni Immateriali	€ 1.332.535		€ 1.332.535
Immobilizzazioni materiali	€ 906.605	€ -	€ 906.605
Imm.ni materiali " Terreni Fabbicati"	€ 258.227	€ 27.988	€ 286.215
Immobilizzazioni Finanziarie	€ 9.082		€ 9.082
Rimanenze di merce	€ 1.713.650		€ 1.713.650
Crediti verso clienti	€ 562.193		€ 562.193
Crediti verso erario	€ 81.792		€ 81.792
Altri crediti	€ 240.528		€ 240.528
Disponibilità Liquide	€ 163.806		€ 163.806
Risconti e Ratei Attivi	€ 61.798		€ 61.798
TOTALE ATTIVITA'	€ 5.330.216	€ 27.988	€ 5.358.204
Capitale sociale	€ 130.000		€ 130.000
Riserve	€ 134.348		€ 134.348
Utile (Perdita) d'esercizio prec.te	€ 2.179		€ 2.179
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 6.684		€ 6.684
Fondo Rischi		€ 26.000	€ 26.000
Fondo T.F.R.	€ 471.699		€ 471.699
Debiti verso Fornitori	€ 3.038.283		€ 3.038.283
Debiti verso banca per Mutuo	€ 1.132.027		€ 1.132.027
Debiti verso Erario	€ 153.500		€ 153.500
Debiti verso istituti Pre.li	€ 80.753		€ 80.753
Altri Debiti	€ 172.938		€ 172.938
Ratei Passivi	€ 7.805		€ 7.805
TOTALE PASSIVITA'	€ 5.330.216	€ 26.000	€ 5.356.216
Differenza da rettifica	€ -	€ 1.988	€ 1.988

Il sottoscritto perito, a seguito di colloquio con il direttore generale, ha avuto formale assicurazione che tutte le attività e passività sopra evidenziate sono di pertinenza della società e che non esistono altre attività e/o passività iscritte o iscrivibili nella contabilità sociale.

In relazione al valore delle immobilizzazioni immateriali, il perito riscontra che, attualmente le stesse rispettano i requisiti di costi a utilità differita nel tempo e con produzione di benefici economici futuri, come peraltro, attestato nelle relazioni del collegio sindacale e del revisore contabile al bilancio. Pertanto si conferma prudentemente il valore iscritto in bilancio.

Dall'analisi dei principali elementi attivi e passivi, il perito ha ritenuto di procedere a rettificare unicamente le seguenti voci:

Immobilizzazioni materiali

Le voci più significative in termine di importo sono rappresentate dai mobili e arredi delle farmacie, dagli impianti, attrezzature e dai sistemi informatici.



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Il processo di ammortamento rispecchia la partecipazione dei cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi.

Confrontando a campione il valore netto contabile di alcune immobilizzazioni con il valore di sostituzione prudenzialmente ridotto per tener conto dell'anzianità degli stessi, non si riscontrano differenze tali da giustificare una diversa iscrizione di tali valori.

Tra le immobilizzazioni materiali, nella categoria "Terreni e Fabbricati", è iscritto l'immobile identificato al Foglio 9 mappale 304, sub 5, cat c/1 posto in via Leonardo da Vinci n. 1 a Vignate. Tale investimento è stato effettuato in data 26 giugno 2008 con atto di compravendita immobiliare sottoscritto dinanzi al Notaio Valentina Varlese per un controvalore di euro 170.500,00.

Tale bene è iscritto in bilancio al valore complessivo al lordo dell'ammortamento per un importo pari ad euro 286.215,39 di cui 170.500,00 euro quale costo di acquisto dell'immobile, euro 19.174,00 euro quale costo di compravendita ed infine euro 96.541,39 quale costo per opere edili.

Il perito, considerato che l'acquisto dell'immobile è avvenuto recentemente, ritiene di confermare il valore corrente di euro 286.216,00, rettificando il valore dell'ammortamento degli anni 2008-2011 pari ad euro 27.988.

Fondo rischi

Il perito, prudentemente, ritiene di stanziare un Fondo rischi generico per un importo pari ad euro 26.000. Tale stanziamento è in parte motivato dall'indicazione riportata a pagina 4, della nota integrativa del bilancio al 31.12.2011, della causa in essere con un fornitore, per merce mai ritirata ed in attesa di nota di credito.



In considerazione di quanto riportato in precedenza, il Patrimonio netto rettificato (K) è il seguente:

Descrizione	Saldo al 31.12.2011
Capitale sociale	130.000.=
Altre riserve	106.309.=
Utile (perdite) portato a nuovo	2.179.=
Utile (perdite) dell'esercizio	6.684.=
Saldo all' 31.12.2011	273.211.=
Rettifiche alle attività	27.988.=
Rettifiche alle passività	26.000.=
Totale rettifiche	1.988.=
Patrimonio netto rettificato (K)	275.199.=

In base alle considerazioni sopra esposte il valore del patrimonio netto rettificato (K) della società "Far.com. s.r.l." alla data dell'31.12.2011, è stimato in un *importo di euro 275.199 .=*.

3.2. La determinazione dell'avviamento

Per la stima del capitale economico della società " Far.com. s.r.l.", alla data del 31 dicembre 2011, il Perito ha provveduto a determinare il "*risultato d'esercizio rettificato*" prendendo come riferimento:

- ☐ i conti economici a valori storici riclassificati anni 2008 ~ 2011¹;
- ☐ i conti economici a valori previsionali riclassificati anni 2012 ~ 2016.

I risultati di esercizio stimati sono stati normalizzati per eliminare le seguenti voci:

1. Risultati straordinari e/o componenti positivi/negativi di reddito non ripetibili;
2. Componenti positivi/negativi di reddito connessi agli elementi patrimoniali non operativi e oggetto di valutazione autonoma;
3. Ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali in uso, valorizzati in considerazione del valore corrente degli stessi;

¹ A tal proposito Guatri afferma " *I dati storici sono nella frequente visione dei pratici, l'elemento basilare per stimare la capacità dell'azienda* " – (L. Guatri la valutazione delle aziende Giuffrè Milano).

4. Eliminazione degli effetti delle politiche di bilancio, in particolare di natura fiscale, giudicati distorsivi rispetto al fine della corretta misurazione dei risultati economici conseguiti;
5. ricalcolo delle imposte.

Il Perito ha provveduto, inoltre, a calcolare la crescita del fatturato, il tasso medio di crescita, il tasso di incidenza sul fatturato del reddito ante imposte e il costo medio del venduto, basandosi sulla serie numerica dei conti economici riclassificati degli esercizi 2008-2011, sul budget 2012 predisposto dalla società, e dalle informazioni ricevute nel corso dei colloqui telefonici con il direttore generale.

Nella definizione delle assunzioni di crescita prospettica di fatturato, si è tenuto conto delle recenti novità legislative che interessano il settore delle farmacie (cd. "decreto liberalizzazioni"), che abbassando il rapporto farmacie/numero di abitanti ha portato e porterà all'apertura di nuove sedi di farmacie con conseguente aumento della concorrenza.

Le assunzioni operative, principali, a parità di numero di punti vendita, sono state le seguenti:

1. l'incremento annuo del fatturato è stato stimato da un minimo di circa 1,13 % per l'anno 2013, ad un massimo di 2% per l'anno 2016;
2. il costo del venduto annuo è stato stimato pari al 68,40% rispetto al 68,10% indicato nel budget 2012;

Di seguito sono esposti i conti economici previsionali 2012- 2016:

DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013	ESERCIZIO 2014	ESERCIZIO 2015	ESERCIZIO 2016
RICAVI	11.520.000	11.650.000	11.850.000	12.080.000	12.330.000
ACQUISTI NETTI	7.879.680	7.968.600	8.107.770	8.267.552	8.433.720
COSTI VARIABILI	220.000	230.000	250.000	255.000	255.000
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	3.420.320	3.451.400	3.492.230	3.557.448	3.641.280
COSTI FISSI	950.000	950.000	960.000	1.000.000	1.050.000
VALORE AGGIUNTO	2.470.320	2.501.400	2.532.230	2.557.448	2.591.280
COSTI DEL LAVORO	2.000.000	2.016.000	2.025.000	2.035.000	2.060.000
MARGINE OPERATIVO LORDO	470.320	485.400	507.230	522.448	531.280
AMMORTAMENTI	300.000	300.000	300.000	290.000	290.000
RISULTATO OPERATIVO LORDO	170.320	185.400	207.230	232.448	241.280
ONERI FINANZIARI	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
UTILE ANTE IMPOSTE	130.320	145.400	167.230	192.448	201.280
IMPOSTE DI ESERCIZIO	92.000	96.000	103.000	110.000	112.500
RISULTATO D'ESERCIZIO RETTIFICATO	38.320	49.400	64.230	82.448	88.780

La media aritmetica semplice del risultato d'esercizio "normalizzato" assume, pertanto, il valore di euro 64.636.

A questo punto, la stima autonoma del valore di avviamento postula la definizione del tasso di remunerazione giudicato soddisfacente (i), del tasso di attualizzazione (i') e del periodo (n).

Il *tasso di rendimento giudicato soddisfacente (i)* esprime – come è noto – il livello di rendimento atteso da un generico investitore che intenda impiegare il proprio capitale in investimenti nel medesimo comparto di attività in cui opera l'azienda oggetto di valutazione. A tale proposito, nell'attuale contesto di crisi economica e correlato peggioramento dei principali parametri economico – finanziari di riferimento, il tasso – riflettendo l'insita maggiorazione del rischio che caratterizza la gestione di impresa - viene determinato come segue: rendimento medio netto dei titoli pubblici a reddito fisso (Rendistato giugno 2012)² pari al 5,412% arrotondato al 5,4%. Tale tasso assunto al netto delle inflazione pari al 3% (fonte ISTAT) determina un valore reale del 1,4%. Se aggiungiamo a tale valore il "premio" per il rischio di impresa, individuato nella fattispecie pari al 3,5%, come suggerito dalla migliore prassi professionale, si ottiene un tasso del 4,9%

² Il parametro Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblicato da Banca d'Italia.





Il *tasso di attualizzazione* (i') è definibile come il tasso al quale devono essere scontati, in funzione del trascorrere del tempo, i redditi attesi per il futuro, in caso di adozione dei metodi di valutazione finanziaria, o i redditi netti attesi per il futuro, in caso di adozione dei metodi reddituali.

Il tasso di attualizzazione, ai fini dell'adozione del metodo reddituale o finanziario, potrebbe quindi essere equiparato ai tassi nominali dei titoli privi di rischio, (**nel caso di specie pari al 4,58%**).

Infine, per quanto concerne *l'orizzonte temporale* (n) lungo il quale è attualizzato il differenziale ($R-iK$), questo è stato assunto pari a 5 anni considerando naturalmente le caratteristiche dell'azienda in oggetto, ma soprattutto considerando che la durata, media, dei Contratti di Servizio sottoscritti tra la società ed i Comuni titolari della licenza di esercizio dell'attività di vendita di farmaci è di cinque anni. La valenza della società e, dunque, l'ottica strumentale e di lungo periodo degli investimenti, richiedono un posizionamento del parametro n non inferiore all'orizzonte temporale scelto.

Gli elementi che seguono, definiscono il valore dell'avviamento dell'azienda:

Reddito medio normale atteso (R)		
(R) Reddito normalizzato medio		64.636
(i) Tasso di rendimento normale		4,90 %
(i') Tasso di attualizzazione dei sovra redditi		4,58 %
(n) Arco temporale di riferimento (n. anni)		5 anni
Coefficiente di attualizzazione della rendita		4,3899
Valore dell'avviamento		283.749.=

CAPITOLO 4: Conclusione

In conclusione, la stima del valore della società "Far.com. s.r.l." alla data del 31 dicembre 2011, secondo il metodo misto patrimoniale-reddituale risulta la seguente:

• Patrimonio netto rettificato	euro	275.199.=
• Valore attribuibile al "nome" (avviamento)	euro	283.749.=
• VALORE COMPLESSIVO	euro	558.949.=

In sintesi, il capitale economico della "Far.com. s.r.l." alla data del 31 dicembre 2011 potrebbe essere stimato pari ad euro 560.000.= (cinquecentosessantamila) arrotondato.



Si procede alla valutazione di ogni singola quota da 1 euro nominali del capitale sociale della società "Far.com. s.r.l. alla data del 31 dicembre 2011, come segue:

- valore complessivo al 31 dicembre 2011 euro 560.000.=;
- numero di quote costituenti il capitale sociale 130.000;
- valore unitario della singola quota da 1 euro della società Far.com. s.r.l. pari ad euro 4,31.= (quattrovirgolatrentuno).

Ritenendo svolto l'incarico affidatomi, ringrazio per la fiducia accordata e porgo deferenti ossequi.

Monza, li

12. OTT 2012


Matteo Vertemati

Cron

2952

TRIBUNALE DI MONZA

VERBALE DI GIURAMENTO

L'anno 2012 e questo giorno 12 del mese di ottobre.

Nella Cancelleria del Tribunale di Monza.

Avanti il sottoscritto Cancelliere è personalmente comparso il Sig. Matteo Vertemati nato a Monza il 23 settembre 1972 residente in Via Adige n.11 a Vimercate (MB) C.F. VRT MTT 72P23 F704S documento di riconoscimento Carta D'Identità numero AO 7027272 rilasciato dal Comune di Vimercate il 8 marzo 2008.

Il quale presenta la relazione che precede e chiede di asseverarla con giuramento. Ammonito ai sensi di legge, il comparente presta il giuramento di rito ripetendo le parole: "Giura di avere bene fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità".

Detto, confermato e sottoscritto.



Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO D'UFFICIO
Giacoma CIMINO



NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "FAR.COM. Società a responsabilità limitata" in breve " FAR.COM. S.r.L".

Articolo 2

La società ha sede legale a Pioltello all'indirizzo risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

II domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto principale l'esercizio del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. L'attività principale comprende tra l'altro:

- la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la predisposizione e/o il confezionamento, con nome e marchio propri o di fantasia, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;
- la vendita di testi, libri e materiale editoriale (con e-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

sclusione dei quotidiani) inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle Farmacie.

In considerazione della natura dei propri soci, la Società svolgerà le predette attività tenendo anche presente quanto segue:

- la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione;
- l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socioassistenziale;
- la promozione della salute e del benessere come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività.

Nell'ambito della propria attività la società può assumere e partecipare ad iniziative atte a conseguire scopi di pubblico interesse nel settore sanitario, con interventi di carattere sociale in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap ed altre categorie svantaggiate e di promozione, partecipazione e collaborazione ad iniziative di educazione alimentare. In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti. In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può: a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge e della natura dei servizi affidati; b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dell'immagine delle farmacie; c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese, nel rispetto della natura e delle caratteristiche dei servizi affidati.

Articolo 5

Far.Com srl, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, eroga servizi di interesse generale, che rivestono, coerentemente con gli indirizzi espressi dai comuni soci e titolari delle farmacie gestite dalla stessa società, un ruolo fondamentale per la realizzazione di finalità sociali e per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

TITOLO III

SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Il capitale sociale é di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge. Le quote possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle quote possedute ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al successivo art. 8.

Gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Qualora la Società costituisca o partecipi ad apposite società a norma della lettera c dell'ultimo comma dell'articolo 4, ad esse possono partecipare, con quote inferiori al 50% del capitale sociale, anche soci privati, purchè consentito dalla legge tempo per tempo vigente e fatta eccezione per quelli che la vigente legislazione esclude possano rivestire la qualità di soci di enti pubblici nell'esercizio dell'attività principale.

La misura di tale partecipazione nonché le relative condizioni saranno determinate dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità; in ogni caso, l'attività scaturente dal sistema dei soggetti partecipati non deve risultare prevalente rispetto ai servizi gestiti direttamente da Farcom srl; tale attività non deve inoltre riguardare settori preclusi alla stessa FAR.COM. srl.

Articolo 7

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 8

Le quote sociali sono trasferibili soltanto in favore di enti pubblici locali, loro consorzi o società a capitale interamente pubblico. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo Amministrativo, specificando prezzo e modalità di pagamento.

Nei successivi trenta giorni, l'Organo Amministrativo deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed all'Organo Amministrativo della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

quote possedute dagli acquirenti.

L'Organo Amministrativo vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando l'Organo Amministrativo stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

Articolo 9

Ai soci spetta il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo della società entro quindici (15) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente. La suddetta comunicazione dovrà indicare:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- c) l'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta dal socio recedente.

Ai fini della liquidazione e quindi del calcolo del valore della partecipazione del socio, il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Dal giorno della manifestata volontà di recesso sino a quando il socio recedente non è totalmente rimborsato, i diritti sociali relativi alla sua partecipazione non possono essere esercitati.

Determinato ai sensi dell'art. 2473 C.C. il valore della partecipazione da parte dell'Organo Amministrativo, la liquidazione della quota dovrà avvenire entro 180 giorni in base a un piano di rimborso (termini, forme di rimborso e modalità di pagamento, eventuali garanzie ecc) preventivamente approvate dal Consiglio e da socio recedente.

Gli amministratori devono informare per iscritto i soci della ricevuta manifestazione di recesso, dell'importo da rimborsare al socio recedente e del concordato piano di rimborso (cosiddetta informativa).

Nel caso di rimborso mediante utilizzo di riserve disponibili l'Organo Amministrativo dovrà tempestivamente convocare l'assemblea affinché, approvato il prelievo con la conseguente

riduzione della riserva e il piano di rimborso a favore del socio recedente e da lui accettato, ciascun socio accetti il proporzionale accrescimento della propria quota per effetto della assegnazione della partecipazione del socio uscente.

In caso di mancanza o insufficienza delle dette riserve, prima di convocare l'assemblea per la necessaria riduzione del capitale sociale o per lo scioglimento della società, gli amministratori nell'informativa relativa al recesso fissano ai soci un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni quindici, entro il quale dovranno manifestare la propria disponibilità a versare la quota di liquidazione in proporzione alla quota sociale posseduta e, nel caso in cui qualche socio dovesse non essere disponibile, anche la quota residua, per costituire la riserva necessaria; chi avrà versato l'importo avrà diritto di vedere accresciuta la propria quota sociale.

Articolo 10

Il socio può essere escluso dalla società nel caso in cui venga a cessare l'affidamento della gestione della/e farmacia/e di cui è titolare. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

Per le modalità di liquidazione, si applica quanto previsto dall'art. precedente.

TITOLO IV

CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

Articolo 11

Far.Com Srl è società operante secondo il modello c.d. "in house providing" per la gestione delle farmacie di cui sono titolari i soci.

Gli enti/soci titolari del diritto all'esercizio delle farmacie gestite dalla società esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta competenza.

Articolo 12

I rappresentanti degli organi esecutivi nonché i responsabili dei servizi finanziari dei soci possono chiedere a loro spese in ogni momento dell'esercizio, un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Organo Amministrativo predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente richiedente;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente. Le determinazioni aziendali concernenti l'amministrazione straordinaria, il bilancio, la relazione programmatica, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo ed equivalenti sono trasmesse agli Enti Locali Soci, entro i 10 giorni dall'assunzione, ai fini della loro approvazione.

Articolo 13

Il controllo economico di gestione è svolto nelle forme e con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo ed ha il compito di sottoporre a costante verifica le attività aziendali, fornendo all'Organo di Amministrazione situazioni periodiche sul consuntivo e impegnato contabile, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei risultati previsti di programmazione e di verificare l'efficienza della gestione.

L'esito del controllo di gestione sui servizi affidati dagli Enti Locali Soci è a questi recapitato, con periodicità almeno annuale e possibilmente alle stesse scadenze fissate per la trasmissione del report infraperiodale di cui al precedente articolo 12, ai fini dell'elaborazione di eventuali indirizzi sulla gestione che gli Enti Locali Soci riterranno utile proporre.

TITOLO V

ORGANI DELLA SOCIETA

CAPO I

GLI ORGANI

Articolo 14

Sono organi della società l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale.

CAPO II

L'ASSEMBLEA

Articolo 15

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, con raccomandata, telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal

libro soci o in mancanza dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16

L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto, l'esclusione di un socio, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori con attribuzione dei relativi poteri, la costituzione di nuove società, o la partecipazione a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, la compravendita delle partecipazioni nonché promuovere o partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto previsto dal comma precedente, tutto quanto imposto inderogabilmente dalla legge fra cui l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina e la revoca del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico; la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci. Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

RAPPRESENTANZA

Articolo 17

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice Civile.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita nè agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate o controllanti, o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.

PRESIDENZA E SEGRETARIO

Articolo 18

La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore Unico, del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

FORMA E VERBALE

Articolo 19

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che

il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

La Società è amministrata secondo quanto stabilito dall'Assemblea da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto, in conformità con quanto previsto dal c. 729 art. 1 L. 296/2006 e successive disposizioni e modificazioni, da tre a cinque consiglieri, secondo quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri stessi.

L'individuazione sia della forma amministrativa sia dei componenti dell'eventuale Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle disposizioni specificamente applicabili alle società ad intera partecipazione pubblica e nel rispetto del DPR n. 251 del 30/11/2012. Nel caso si opti per il Consiglio di amministrazione, un terzo dei componenti (uno in caso di tre componenti complessivi; due in caso di cinque componenti complessivi) deve appartenere al genere meno rappresentato; laddove i componenti del Consiglio di amministrazione non siano individuati all'unanimità, le cariche saranno assegnate, nel rispetto delle quote di cui al precedente periodo, ai candidati che, per ogni genere, otterranno più voti; la maggioranza delle cariche sarà attribuita al genere i cui componenti otterranno più voti. Essi possono essere scelti anche tra non soci.

L'Organo Amministrativo resta in carica per il tempo indicato all'atto della sua nomina, comunque non superiore al triennio ed è rieleggibile; i suoi componenti possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia; in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituito. Se viene meno l'intero Organo Amministrativo o la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea può procedere, anziché alla relativa sostituzione, al rinnovo integrale dell'Organo di Amministrazione.

In caso di mancato tempestivo rinnovo dell'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea, lo stesso mantiene integri i propri poteri per un periodo non eccedente i tre mesi dalla scadenza; trascorso detto termine, i poteri sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.

Articolo 21

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento. L'Organo Amministrativo può pure nominare procuratori, istitori, per determinati atti, e può nominare uno o più consiglieri delegati.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Articolo 23

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25

Tutti i poteri di gestione e amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spettano all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Restano ferme le disposizioni che regolano l'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni soci.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

Articolo 26

Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato un organo di controllo, lo stesso

potrà essere sia monocratico (Sindaco unico), oppure collegiale (Collegio Sindacale).

Nel caso di nomina di Organo Collegiale, il Collegio sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente e da due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il tutto nel rispetto del DPR 251 del 30 novembre 2012. Nel caso di un Organo Collegiale, al fine di garantire l'equilibrio di genere, si applicano i medesimi meccanismi di nomina previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.

Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo sarà determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'Assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

L'Organo di Controllo dura in carica per un triennio e sarà rieleggibile; potrà essere revocato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

REVISORE LEGALE

Articolo 27

Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato il Revisore Legale, questo sarà composto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia o da una Società di Revisione iscritta presso l'Albo speciale delle Società di Revisione tenuto da Consob.

CAPO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ'

Articolo 28

La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

L'Organo Amministrativo, inoltre, può conferire il potere di firma e di rappresentanza della Società, per materie ed atti specifici, a singoli consiglieri, determinando, contestualmente, limiti ed indirizzi cui gli stessi devono attenersi (c.d. amministratori delegati). La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, ai procuratori ed institori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

TITOLO VI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 30

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota nella misura prescritta dalla legge, viene assegnata a riserva legale;
- b) la destinazione dell'utile residuo viene stabilita con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE E RECESSO

Articolo 32

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 33

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del Collegio Arbitrale si applicheranno le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n°5. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dal-

l'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 34

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: TERRIBILE Gianni

Michele TOMMASINI DEGNA Notaio sigillo

Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi
Ufficio Tecnico Comunale

Prot. 2033.

Li, 6-10-2014

Raccomandata A/R
Spett.le
FAR.COM. S.r.l.
Piazza Don Civilini, n. 1
20096 Pioltello (Mi)

Oggetto: Cessione delle titolarità della farmacia comunale mediante cessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmacia Villanova del Sillaro – Via Sant'Angelo, n. 5 – fraz. Bargano. Comunicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/07/2014.
- Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 35 in data 30/07/2014, veniva indetta la procedura pubblica avente ad oggetto la cessione della titolarità della farmacia comunale mediante cessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmacia Villanova del Sillaro – Via Sant'Angelo.
- Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 40 in data 10/09/2014, veniva approvato il verbale di gara relativo alla procedura pubblica avente ad oggetto la cessione della titolarità della farmacia comunale mediante cessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività farmacia Villanova del Sillaro – Via Sant'Angelo.
- Constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dai Sigg. Borra Annamaria e Sichirollo Luciano, con un importo complessivamente offerto pari ad € 615.000,00.
- Considerato che, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 362/1991, il trasferimento della farmacia all'aggiudicatario provvisorio è subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei farmacisti, in possesso dei requisiti di legge, attualmente dipendenti presso la Farmacia Comunale.
- Vista la nota del Comune di Villanova del Sillaro del 22/09/2014 prot. n. 1942, avente ad oggetto la richiesta della volontà di esercitare il diritto di prelazione da parte dei farmacisti impiegati presso la farmacia comunale;
- Preso atto della nota pervenuta in data 23/09/2014 da parte del Dott. Tronconi Lino;
- Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 42 in data 24/09/2014, veniva aggiudicata definitivamente la titolarità della farmacia comunale di Villanova del Sillaro – Via Sant'Angelo alla Dott.ssa Borra Annamaria e al Dott. Sichirollo Luciano.

Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi
Ufficio Tecnico Comunale

Richiamati i contatti intercorsi e le comunicazioni da Voi ricevute,

Con la presente

COMUNICA

che la nuova gestione della farmacia partirà dal giorno 01/01/2015.

Con la presente si richiede inoltre, la trasmissione dei conteggi delle partite aperte tra il Comune di Villanova del Sillaro e Far.Com al fine di poter procedere a stanziare somme necessarie ed adempiere agli obblighi che questo Ente ha nei confronti della Soc. FARCOM.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.


Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco
(Ing. Oldani Moreno)




COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO
Via Della Vittoria, 1
26818 VILLANOVA DEL SILLARO (LO)
Tel. 0371.230021 - Tel. e Fax 0371.230002




Postaraccomandata
AR € 4,30
ELO4023734 - 20096



Posteitaliane



38759 - 26818 VILLANOVA SILLARO (LO) 08.10.2014 10.05





COMUNE DI PANTIGLIATE
Città Metropolitana di Milano

SEGRETERIA DEL SINDACO

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate - Codice Fiscale 80108750151 - PARTITA IVA 09057070154

Tel.: 02.906886.200/229 - Fax: 02906886.210 - e-mail: sindaco@comune.pantigliate.mi.it

Prot. 4620

Pantigliate, 21.07.2015

Spett.le FAR.COM s.r.l.
Piazza Don Civolini, 1
20096 Pioltello MI

c.a. Egr. Dott. Gianni Terribile
Gent. Dott.ssa Nicoletta Rossini

OGGETTO richiesta adesione a FAR.COM s.r.l.

Premesso che:

- o con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 24/04/2014 è stata istituita Pianta Organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Pantigliate, individuando la zona n. 2 per insediamento di una seconda sede farmaceutica;
- o con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2014 veniva esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 9 della Legge 475/1968 per la gestione della farmacia comunale.

L'Amministrazione Comunale si è riservata di individuare il modello gestionale più appropriato, dopo aver preso in esame vantaggi e svantaggi di diverse forme di gestione consentite per tale servizio; avendo avuto occasione di conoscere e valutare positivamente l'attività svolta dalla FAR.COM s.r.l., al fine di garantire la migliore gestione possibile per la nuova farmacia, intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dello Statuto della Vs. Società e l'acquisto di quote di capitale sociale per poter avvalersi del contratto di servizio come da Voi proposto.

Si ritiene, prima di proporre tale tema al Consiglio Comunale, sottoporVi proposta di ingresso del Comune di Pantigliate nel capitale sociale della FAR.COM s.r.l., per poter poi conferire alla stessa, la gestione del servizio pubblico della farmacia comunale.

Cordiali saluti



Il Sindaco

Claudio Giorgio Veneziano

STUDIO NOTARILE TOMMASINI
Cologno Monzese

Pioltello, 14 Ottobre 2015

OGGETTO: dichiarazione mancato esercizio del diritto di prelazione soci sulla vendita quote Comune di Villanova

Io sottoscritto Gianni Terribile, Amministratore Unico della società Far.Com Srl, nato ad Annone Veneto il 29/10/1953, residente a Vignate in Via Monzese 26, dichiaro che in relazione alla cessione di 6378 quote da parte del socio Comune di Villanova del Sillaro, la società Far.Com Srl ha inviato mail pec a tutti i Comuni soci in data 31/07/2015 affinché i medesimi entro 30 giorni potessero esercitare il diritto di prelazione sulla vendita delle medesime.

Alla scadenza del termine, non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito, si desume e assume che il diritto di prelazione non è stato esercitato da alcun socio in essere e pertanto sono acquistabili da nuovi soci esterni.

In fede

FAR.COM SRL

Amministratore Unico

Gianni Terribile



far.com.srl

piazza Don Civilini, 1

20096 Pioltello (MI) Italia

t. 0

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico

[info](#) sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

capitale sociale: € 130.000,00 i.v. _iscrizione registro imprese di Milano _c.f.p.iva:n°04146750965 _rea:n°1729051

Spett. Comune di Pantigliate

Piazza Comunale, 10
20090 Pantigliate MI

Via PEC

Alla c.a. - sig. Sindaco
Claudio Giorgio Veneziano
- Segretario Comunale
Dott. Marco Cini
- Ufficio ragioneria
Rag. Alfredo Galbiati

Pioltello, 23 ottobre 2015

Oggetto: Ristrutturazione locali in Pantigliate piazza Comunale n. 31.

Egregi Signori,

facciamo seguito a quanto in precedenza concordato, per trasmetterVi preventivo di spesa per la ristrutturazione e l'arredo dei locali di piazza Comunale n. 31.

Gli stessi saranno adibiti in parte a Farmacia Comunale ed in parte ad Ambulatori ed altri servizi Socio-sanitari.

La spesa complessivamente prevista non superiore a € 470.000,00 sarà interamente sostenuta da FAR.COM. S.r.l.

L'investimento sarà oggetto di ammortamento in 12 anni (circa 40.000,00 annue) ed andrà a gravare il C/economico della Farmacia Comunale che FAR.COM. S.r.l. redigerà annualmente.


I lavori di ristrutturazione inizieranno nel mese di novembre 2015 e termineranno per la fine di febbraio 2016

L'inaugurazione del complesso è prevista nel mese di marzo 2016.

Si pregano le persone in indirizzo di voler fornire a stretto giro di posta l'assenso scritto per l'investimento.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti.

FAR.COM. S.r.l.
Il Presidente
Gianni Terribile



far.com.srl

piazza Don Civolini, 1

20096 pioltello mi italia

t. 02 9550

info@farcom.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.

Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico

sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.

capitale sociale: € 130.000,00 i.v. _iscrizione registro imprese di Milano_c.f.p.iva:n°04146750965_rea:n°1729051

ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

Determinazione del Canone di gestione annuale farmacia

Di seguito è descritto schematicamente l'iter per la determinazione del canone annuo che la Far.com. s.r.l. riconoscerà ai Comuni per l'affidamento del servizio farmaceutico:

- Il sistema contabile-amministrativo della società Far.com. s.r.l. consentirà la gestione della contabilità generale e la gestione della contabilità analitica;
- Verrà creato un centro di costo (business-unit) per ogni singolo punto di vendita (singola farmacia) e un centro di costo che accoglierà i costi indiretti, promiscui, generali;
-

FARMACIA Comune A	Farmacia comune B	Farmacia comune C	Farmacia comune D	Farmacia Comune E	Farmacia Comune ..
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

- I costi indiretti verranno ripartiti tra i vari centri di costo (punti vendita) in ragione del fatturato realizzato per ciascuna business-unit;
- I costi relativi ai compensi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed Amministratore delegato (se nominati), al Collegio Sindacale e al Revisore Legale sono suddivisi equamente tra ciascun Comune Socio;
- Dopo aver attribuito i costi indiretti ad ogni singolo centro di costo (punto vendita) si otterrà un Conto economico riclassificato, per ogni singola Business-unit. I conti economici riclassificati per ogni centro di costo evidenzieranno il Costo del venduto, ed il **Risultato della gestione**;
- Il **Risultato della gestione** (in percentuale), è determinato dalla seguente formula (Ricavi maturati - costi di diretta imputazione - costi del personale - costi commerciali - costi generali - ammortamenti - oneri finanziari netti) / Ricavi maturati;
- Il canone annuo che la Far.com. srl riconoscerà ai Comuni per l'affidamento del servizio farmaceutico sarà determinato in base alle variabili di seguito esposte:

1. Il canone annuo sarà pari al fatturato annuo di ogni centro di costo (punto vendita) moltiplicato per una percentuale

base del 3%, se il risultato della gestione presenta un rendimento percentuale tra il 3,51% ed il 4,00%

2. La percentuale base del 3 % verrà rettificata in aumento o in diminuzione al variare del risultato della gestione caratteristica, come dettagliata in seguito:

Percentuale del <i>Risultato della gestione</i>		Rettifiche alla percentuale base del 3,00%	percentuale base del fatturato LIQUIDATA
Dal	al		
0	1,00	-3,0 %	0,0 %
1,01	1,50	-2,50	0,50
1,51	2,00	- 2,00 %	1,0 %
2,01	2,50	-1,50%	1,50%
2,51	3,00	-1,00 %	2,00 %
3,01	3,50	-0,50%	2,50%
3,51	4,00	0,00 %	3,00 %
4,01	4,50	+0,50%	3,50%
4,51	5,00	+1,00%	4,00%
5,01	5,50	+1,50%	4,50%
5,51	6,00	+2,00%	5,00 %
6,01	7,00	+ 2,50 %	5,50 %
7,01	8,00	+3,00 %	6,00 %
8,01	9,00	+4,00%	7,00%
9,01	10,00	+ 5,00 %	8,00 %
10,01	11,00	+6,00%	9,00%
11,01	12,00	+ 7,00 %	10,00 %

- Il canone annuo verrà erogato in due soluzioni, entro il mese di ottobre per il per il I° semestre, ed entro il 31 maggio per il consuntivo dell'esercizio.

Sottoscritto in data _____

Per il Comune _____

Per Farcom srl _____

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Il Comune di _____
codice fiscale _____, in persona del Sig.
_____ nella sua qualità di _____
autorizzato a rappresentare in virtù di _____,
nel seguito definito "**COMUNE**".

E

La società **FAR.COM. s.r.l.**, con sede in Pioltello, Via _____, codice fiscale, partita iva e numero iscrizione al registro imprese 04146750965, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione **Signor** _____ in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito definito "**SOCIETA**", così come risulta dal certificato della Camera di Commercio che si trova depositato presso la Segreteria comunale;

PREMESSO

1. Che con Atto del Consiglio Comunale n. _____, del _____, il Comune di _____ ha deliberato di affidare ad una società a responsabilità limitata, la gestione delle farmacie di cui è titolare, nel rispetto della norma vigente in materia;
2. Che a seguito dei riscontri documentali sulle procedure individuate nell'art. 113/bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 è apparso di interesse per il COMUNE assegnare la gestione del servizio farmacie alla società FAR.COM. s.r.l., di cui è socio così come risulta dalla citata deliberazione consiliare n. ____ del _____;
3. Che la società **FAR.COM. s.r.l.** è stata costituita, con atto del notaio Enrico Bellezza, in data 3 dicembre 2003 con la finalità di gestire le farmacie comunali, in un contesto di gestione efficiente ed economica d'impresa, attuando una distribuzione ed un utilizzo delle

risorse umane più mirate alle esigenze delle singole farmacie, ottimizzando la gestione degli acquisti, in virtù della maggior forza contrattuale, dovuta soprattutto agli elevati quantitativi acquistati;

4. Che l'art 113 comma 11 del D.lgs. n. 267/2000, prevede l'attivazione del "*Contratto di Servizio*" stabilendo decorrenza e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra SOCIETA' e COMUNE;
5. Che il COMUNE con la già citata deliberazione consiliare n. _____ del _____ e la SOCIETA' con approvazione dell'Assemblea dei Soci del _____ e con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ hanno rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1) Recepimento della premessa

Le premesse sono parti integranti ed imprescindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto di servizio.

Art. 2) Oggetto del contratto

Il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obblighi reciproci tra COMUNE e SOCIETA' al fine di garantire l'autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli Obiettivi dell'Amministrazione Comunale titolare della farmacia, nel rispetto di un quadro coordinato di rapporti riconducibili al c.d. modello dell'*in house providing*, attraverso cui il Comune esercita sui servizi espletati dalla società un controllo analogo a quelli gestiti

direttamente, nonché la stessa società svolge la parte prevalente della propria attività nei confronti del comune o dei comuni soci.

I servizi affidati alla SOCIETA' dal COMUNE sono:

- a) Il governo del servizio farmaceutico pubblico di cui il COMUNE è titolare;
- b) Tutte le attività connesse o affini al governo del servizio anzidetto;
- c) Ulteriori servizi richiesti dal COMUNE.
- d) La gestione per conto del comune attività di informazione sanitaria nei confronti dei cittadini nonché tutti quei servizi utili e/o complementari alla tutela della salute dei cittadini nel rispetto delle norme emanate dalle ASL e del Ministero della Sanità e consentito alle Farmacie pubbliche.

Nel perseguimento dei suoi fini aziendali, LA SOCIETA' si impegna:

- Ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e successive integrazioni, e più esattamente ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia, efficienza ed economicità;
- Ad osservare i principi e gli standard di qualità contenuti nella "*Carta dei Servizi*" che dovrà essere adottata entro 6 mesi dall'inizio dell'attività per formarne parte integrante.

La SOCIETA' si impegna, altresì ad accogliere tempestivamente le modificazioni della Carta dei Servizi che il COMUNE dovesse richiedere in attuazioni di direttive, sollecitazione e/o richieste provenienti dalle Aziende sanitarie locali e dalle Associazioni degli utenti.

Art. 3) Durata dell'affidamento

L'affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali ha durata di **anni 5**, a decorrere dal _____.

Entro **12 mesi** dalla data di scadenza dell'affidamento di cui al punto precedente, il COMUNE deve comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società la volontà o meno di procedere al rinnovo dell'affidamento.

Entro **3 mesi** dal ricevimento della comunicazione del COMUNE, la SOCIETA' deve manifestare il suo impegno o meno a procedere al rinnovo dell'affidamento, rinnovo che verrà concordato tenendo in considerazione le norme allora vigenti.

In caso di volontà di rinnovo dell'affidamento, il COMUNE e la SOCIETA' si impegnano a ridefinire entro 3 mesi dalla scadenza il contratto per regolare l'eventuale rinnovo dell'affidamento del servizio di gestione delle farmacie di cui il COMUNE è titolare.

In caso di mancato rinnovo, per qualsivoglia motivo, la SOCIETA' garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per 1 **anno** dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Art. 4) Oneri per istituzione di nuove farmacie

L'impianto, la completa ristrutturazione o l'ampliamento di farmacia comportano, a carico del Comune titolare della stessa, il riconoscimento di un rimborso forfetario a favore di FAR.COM. s.r.l., per compensare le attività poste in essere dalla società finalizzate a garantire l'avvio della sede su cui viene operato il suddetto intervento. L'importo sarà definito al momento del ricevimento dell'incarico.

Art. 5) Diritto di recesso dal contratto dell'ente affidante

L'ente titolare della/e farmacia/e può recedere dal presente contratto in qualsiasi tempo osservando un termine di preavviso di almeno mesi 6 e comunicando la propria intenzione entro il 30 giugno. Il contratto avrà pertanto termine entro il 31 dicembre dello stesso anno con la chiusura del bilancio sociale.

In caso di recesso, a tutela dell'integrità del patrimonio della società, l'ente recedente dovrà riconoscere a FAR.COM. s.r.l. un indennizzo determinato secondo i seguenti criteri:

- 10% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 1 anno dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 8% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 2 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 6% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 3 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;

- 4% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene dopo 4 anni dalla data di inizio della gestione della farmacia;
- 2% del fatturato della/e farmacia/e per cui si intende recedere se il recesso avviene oltre il 5° anno dalla data di inizio della gestione della farmacia.

Gli importi derivanti da eventuali indennizzi incassati da FAR.COM. s.r.l., di cui al comma precedente, saranno destinati a riserva straordinaria e potranno essere utilizzati solo con il consenso dell'Assemblea dei Soci.

La scelta del socio di recedere dalla società comporta anche il recesso dal presente contratto secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

Art. 6) Responsabilità, competenze e obblighi della SOCIETA'

Dalla data di affidamento, la SOCIETA' sarà l'unica responsabile della gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

La SOCIETA' sarà pertanto unica responsabile dell'organizzazione delle attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione dei servizi affidati e di quanto ad esse connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, risultando l'attività improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità formulate dal comune socio e titolare della farmacia.

In particolare, per effetto del presente contratto e per l'intera durata dell'affidamento, la SOCIETA' si impegna a:

- Osservare tutte le norme vigenti in materia di servizi farmaceutici, posto che in caso di violazioni di tali norme la SOCIETA' sarà tenuta unica responsabile;
- Dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- Tenere sollevato e indenne il COMUNE da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;

- Assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel rispetto di quanto contenuto nella “*Carta dei Servizi*”, e delle nuove “*Carte dei Servizi*” che dovessero essere approvate quale aggiornamento;
- Approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto, anche in merito ai veicoli impiegati;
- Garantire al COMUNE l’accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione dei servizi affidati al fine di verificare e controllare l’attuazione del presente contratto;
- Esaminare e valutare con tempestività le richieste di attivazione di nuovi servizi avanzate dal COMUNE;
- Collaborare con il COMUNE per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti;
- Realizzare con cadenza annuale indagini di tipo “*customer satisfaction*” comunicandone l’esito al COMUNE.

Art. 7) Obblighi generali del COMUNE

Il COMUNE si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte della SOCIETA’.

In particolare:

- a) Consentendo al massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente, ecc.;
- b) Nell’informare tempestivamente il soggetto gestore di programmi di sviluppo Urbanistico industriale, commerciale e del Terziario;
- c) Considerare la SOCIETA’ fornitore privilegiato del COMUNE e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle farmacie.

Art.8) Ambiti territoriali

I servizi in esame sono svolti sul territorio del COMUNE sulla base del presente “*contratto*”, per una popolazione servita di n. _____ abitanti al _____.

Art.9) Carattere del servizio

I servizi oggetto dell'affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici di interesse generale, pertanto la loro erogazione da parte della SOCIETA' dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa;

La SOCIETA', nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna compatibilmente con le risorse finanziarie possedute al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- La promozione per l'uso corretto del farmaco, l'organizzazione e l'attuazione sistematica all'interno delle farmacie e sul territorio di iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell'ambito dei programmi del servizio sanitario nazionale;
- L'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- L'adesione e la promozione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio, nonché di progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolare categorie di cittadini, disagiati e privi di assistenza familiare, su indicazione del COMUNE.

Art.10) Osservanza della legge e dei regolamenti

La SOCIETA' avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti oltre alle norme specifiche del presente contratto, anche le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze municipali e specialmente quelle aventi rapporto con i servizi del COMUNE.

Art.11) Estensione dei servizi

La SOCIETA' si impegna ad eseguire su richiesta del COMUNE, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o

complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei.

Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi d'intesa col COMUNE, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché con la congrua remunerazione del capitale investito tenuto conto delle correnti condizioni di mercato all'interno del settore di riferimento.

Art.12) Iniziative e miglioramento del servizio

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi etc.

La SOCIETA' si obbliga a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze CEE, statali, regionali, provinciali e comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Rientra nella piena facoltà della SOCIETA' attivare le più adeguate strategie di "alleanza" all'esterno delle ipotesi di adesioni o partecipazione ad iniziative, finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza.

Art.13) Controllo dei servizi

Il COMUNE si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, panel d'utenti, analisi merceologiche, etc.) finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il COMUNE può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione della SOCIETA', nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa, il COMUNE può effettuare altresì indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a carico dello stesso.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, il COMUNE può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianza comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.

La SOCIETA' presta al COMUNE ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire le prestazioni del servizio pubblico.

La SOCIETA' sarà preventivamente invitata a partecipare alle missioni di controllo anzi espone, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art.14) Canone Annuo e contributi a carico dell'ente affidante

La SOCIETA' corrisponderà al COMUNE, per l'affidamento della gestione del servizio farmaceutico, un canone annuo determinato con modalità da stabilirsi con lettere allegate e da versarsi in due soluzioni, la prima entro il mese di ottobre per l'esercizio in corso e la seconda entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso la gestione dei servizi affidati non consegua l'equilibrio economico l'ente affidante è tenuto a compensare il disavanzo entro 24 mesi dalla sua rilevazione; tale compensazione può essere effettuata anche attraverso una rideterminazione del canone annuo.

Art.15) Report Periodici

Entro il 31 Agosto ed il 31 ottobre il consiglio di amministrazione invia a tutti gli enti soci un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) Conto economico del periodo;
- b) Risultati attesi a fine esercizio;
- c) Ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

Art.16) Rapporti informativi tra Comune e Società.

Annualmente, entro il 30 settembre, il Comune fa pervenire alla società le linee guida e gli indirizzi aggiornati per la gestione del servizio nel corso dell'esercizio successivo; gli indirizzi contengono anche l'indicazione degli eventuali investimenti che si ritiene opportuno avviare per potenziare i servizi erogati. Sulla base delle linee guida e degli indirizzi pervenuti, gli amministratori della società predispongono il budget di gestione dell'esercizio successivo che verrà preventivamente comunicato al Comune (entro il 30 novembre).

Art.17) Divieto di cessione e subappalto

È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto del COMUNE.

Il tutto, sotto pena di decadenza del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al COMUNE per effetto della decadenza.

Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal contratto a carico del soggetto che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l'unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente contratto di servizio.

Anche in caso di cessione autorizzata, il terzo affidatario resterà responsabile verso il COMUNE del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente contratto.

Art.18) Cause di revoca e risoluzione anticipata del contratto

- Il COMUNE potrà revocare l'affidamento del servizio e risolverà unilateralmente il presente contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, per le seguenti cause:
 - Fallimento od assoggettamento ad altra procedura concorsuale della SOCIETA';
 - Interruzione del servizio con chiusura di un esercizio per oltre 5 giorni, non comunicati all'autorità sanitaria e da questa non autorizzata;
 - Decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
 - Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;

- Reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - Abituale ricorso all'abusivismo professionale;
 - Gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
 - Ripetute e gravi inadempienze agli obblighi assunti dalla SOCIETA' con il presente contratto;
 - Conseguimento di un risultato economico negativo per 3 esercizi consecutivi.
- Il COMUNE, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare al Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' con atto formale, le inadempienze riscontrate;
 - La SOCIETA', dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al precedente comma. Sulla base delle giustificazioni fornite, il COMUNE potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al primo comma. In caso contrario, il COMUNE dichiara risolto il presente contratto revocando l'affidamento del pubblico servizio.

Art. 18) Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto o comunque che dovesse insorgere nei rapporti tra la SOCIETA', i soci e i componenti degli organi sociali, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due scelti liberamente dalle parti, ed il terzo nominato di comune accordo dalle parti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Milano. Il collegio dovrà decidere in via rituale nel rispetto delle norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Art. 19) Spese Contrattuali

Tutte le eventuali spese relative e conseguenti al presente contratto sono a carico della SOCIETA'.

La registrazione avverrà con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 40 T.U. approvato D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su undici pagine intere e fin qui della tredicesima pagina, viene dal Segretario Rogante data lettura alle parti che approvando e confermandolo con me lo sottoscrivono insieme agli allegati.

Sottoscritto in data _____

Per il COMUNE di _____

Per la FAR.COM S.r.l. _____



COMUNE DI PANTIGLIATE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Comunale 10 – 20090 Pantigliate- Cod. Fisc. 80108750151 – P. IVA 09057070154
Tel.: 02906886.1 – Fax: 02906886210 - E-mail: comune.pantigliate@legalmail.it

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO “MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. S.R.L. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM. S.R.L.”

L'ORGANO DI REVISIONE

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, che sarà sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, con la quale vengono definite le modalità di gestione della nuova farmacia comunale, mediante affidamento della gestione medesima alla FAR.COM. S.r.l. (totalmente partecipata da Enti Locali Territoriali), previa acquisizione di una quota del capitale sociale della stessa.
- Vista la documentazione disponibile agli atti del procedimento ed, in particolare:
 - La Relazione di stima del capitale economico e delle quote della Società FAR.COM. S.r.l., redatta in data 12/12/2012 dal Dott. Matteo Vertemati (dottore commercialista iscritto al n. 1248A dell'ODCEC Monza-Brianza) che attribuisce un valore unitario pari ad € 4,31 (quattro/31) per ogni singola quota da € 1,00 (uno/00) della società FAR.COM S.r.l.;
 - Il parere di congruità del valore di cessione delle quote FAR.COM. S.r.l., reso in data 28/05/2014 dal perito Prof. Dott. Ciro d'Aries, esperto in materia;
 - Lo Statuto della FAR.COM. S.r.l., così come modificato, in vigore dal 14/10/2013;
 - Il Bilancio d'esercizio 2014 e relativa Nota Integrativa della FAR.COM. S.r.l., dal quale si evince un utile d'esercizio;
 - Lo schema di contratto di servizio, con relativo allegato, da stipularsi con FAR.COM. S.r.l..
- Dato atto che la modalità di gestione della Farmacia Comunale, così come individuata dall'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 35/2014, per la quale il C.C. ha esercitato il diritto di prelazione con delibera n. 31/2014, risulta conforme alla vigente normativa in materia.
- Visti i pareri favorevoli, sotto i profili tecnico e contabile, espressi dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
- Visto l'art. 239 (*Funzioni dell'organo di revisione*) del D.lgs. n. 267/2000, ove al comma 1, lettera b), punto 3), stabilisce che l'Organo di Revisione rilascia pareri in materia di “*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*”.
- Visti i disposti di cui all'art. 3, commi 30, 31, 32, Legge n. 244/2007; considerato che l'operazione prevista, nel suo insieme, non comporta trasferimento di risorse umane, ovvero, non comporta esborsi finanziari, limitando l'onere del Comune di Pantigliate alla sola messa a disposizione dell'unità immobiliare sita in Piazza Comunale n. 31, corrispondente alla precedente sede comunale; espressa la raccomandazione in questa sede di monitorare con attenzione l'allestimento e la gestione della farmacia, dando atto che ai sensi dell'art. 4 dello stipulando contratto di servizio, qualora i risultati della farmacia non consentissero il recupero mediante ammortamento degli investimenti sostenuti da FAR.COM per il relativo allestimento il Comune dovrebbe sopportare gli oneri eccedenti;
- Visti i disposti di cui all'art. 1, commi da 609 a 616, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) in tema di “*Razionalizzazione delle società partecipate dagli Enti Locali*”; in particolare, i commi 611 e 612, la cui osservanza non pregiudica la fattibilità dell'operazione.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Revisore Unico,

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3), del D.lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pantigliate, lì 12 novembre 2015

Il Revisore Unico
agani
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N. 42 del 21/11/2015 10:00:00.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico
sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 - Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 - Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 50.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto : MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. S.R.L. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM. S.R.L.

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria - Entrate - Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il pro filo della sua regolarità.

Pantigliate, li 12/11/2015



Il Responsabile del Settore

Rag. Alfredo Galbiati



Comune di Pantigliate

Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 - Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 - Part. Iva 09057070154

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 50.

Settore Ragioneria - Entrate - Tributi

Oggetto : MODALITÀ DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE: ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE DI FAR.COM. S.R.L. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN FAVORE DI QUEST'ULTIMA, DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE, APPROVAZIONE STATUTO E SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO FAR.COM. S.R.L.

Parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012;

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, sotto il profilo della sua regolarità contabile è **FAVOREVOLE**.

Pantigliate, li 12/11/2015



Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Entrate e Tributi
Rag. Alfredo Galbiati